



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

80/2012

OTTOBRE/2/2012 (*)

3 Ottobre 2012

**CHIARITE LE MODALITA' PER
USUFRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER LE NUOVE ASSUNZIONI NEL
MEZZOGIORNO.**

**IL SUDDETTO CREDITO È
UTILIZZABILE, NEI LIMITI DEGLI
IMPORTI COMUNICATI DALLE
REGIONI, ESCLUSIVAMENTE
PRESENTANDO IL MODELLO F24
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PRESSO IL QUALE IL BENEFICIARIO
DEL CREDITO STESSO È INTESATARIO
DEL CONTO FISCALE, UTILIZZANDO
L'APPOSITO CODICE TRIBUTO.**

Come noto, l'articolo 2 del D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106 del 12/07/2011, ha istituito un credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro ***che aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato***, assumendo nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**.

Il suddetto beneficio è diretto ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 14/05/2011 ed il 13/05/2013, lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento Ce 800/2008.

In particolare, per la Commissione europea appartengono alla prima categoria (***id: svantaggiati***) coloro che:

- ***non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;***
- ***non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;***
- ***hanno superato i 50 anni di età;***
- ***vivono solo con una o più persone a carico;***
- ***sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);***
- ***sono membri di una minoranza nazionale.***

Vengono qualificati, invece, come ***"molto svantaggiati"***, i lavoratori che ***non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.***

I datori di lavoro interessati, per accedere al credito, devono inviare apposita istanza alla Regione presso la quale è avvenuto l'incremento occupazionale; spetta poi all'ente territoriale formulare la graduatoria dei beneficiari e i limiti di utilizzo del credito.

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il **D.M. 24 maggio 2012**, del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali **che ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio.**

Tale decreto, **all'articolo 5, comma 1, ha previsto l'obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un'apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale.**

Inoltre, il comma 4 del menzionato articolo 5 **ha stabilito che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.**

Il credito d'imposta in esame può essere utilizzato, per due anni dalla data di assunzione del lavoratore, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del DLgs. 241/97, attraverso l'utilizzo di appositi codici tributo.

Orbene, **con il provvedimento n. 132876 del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre u.s., e con la risoluzione n. 88/E del 17 settembre u.s., sono state stabilite rispettivamente le modalità di utilizzo del credito d'imposta ed i codici tributo da utilizzare nel modello F24.**

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO N. 132876 DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14/09/2012.

Il provvedimento in commento precisa che:

- ***Il credito d'imposta di cui al punto 1 è utilizzabile,*** nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni ai sensi delle disposizioni contenute nel

provvedimento stesso, **esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale**, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

- **Ciascuna Regione**, dopo aver formulato la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e prima di comunicare agli interessati l'accoglimento dell'istanza, **deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i nominativi degli ammessi all'agevolazione, con i relativi importi concessi**, attraverso un apposito flusso informativo da inviare tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.
- **Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 5 del DM 24 maggio 2012.**
- **Le revoche dei benefici** concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all'Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità di cui sopra.

CONTENUTO RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 88/E DEL 17/09/2012.

Per consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, tramite il modello F24, **con la risoluzione n. 88/E è stato istituito il seguente codice tributo:**

"3885" denominato: "Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011"

In sede di compilazione del modello F24, ***il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione "Regioni"*** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*.

Il campo "codice regione" dovrà essere valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d'imposta, indicando per :

- l'Abruzzo, 01;
- la Basilicata, 02;
- la Calabria, 04;
- la Campania, 05;
- il Molise, 12;
- la Puglia, 14;
- la Sardegna, 15;
- la Sicilia, 16.

Il campo "anno di riferimento" dovrà essere valorizzato con l'anno in cui è concesso il credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC